

A) STATUTI

**Statuto dell'Unione di Comuni Lombardia di Lungavilla e Verretto denominata «Agorà Unione di Comuni» (PV)
Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali di:
Lungavilla n. 6 del 9 febbraio 2011 - Verretto n. 5 del 7 febbraio
2011**

SOMMARIO

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Statuto e regolamenti
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Finalità e ruolo dell'Unione
- Art. 5 - Sede dell'Unione
- Art. 6 - Durata
- Art. 7 - Scioglimento dell'Unione
- Art. 8 - Recesso ed adesione di nuovi comuni
- Art. 9 - Procedimento per il trasferimento delle competenze

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 10 - Organi dell'Unione
- Art. 11 - Composizione dell'Assemblea
- Art. 12 - Competenze dell'Assemblea
- Art. 13 - Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri
- Art. 14 - Diritti e doveri dei componenti dell'Assemblea
- Art. 15 - Incompatibilità a componente dell'Assemblea - Cause di decadenza
- Art. 16 - Convocazione e presidenza delle sedute dell'Assemblea in assenza di Presidente e Giunta in carica
- Art. 17 - Gruppi
- Art. 18 - Commissioni
- Art. 19 - Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea
- Art. 20 - Elezione del Presidente
- Art. 21 - Competenze del Presidente
- Art. 22 - Vice presidente
- Art. 23 - Composizione e nomina della Giunta
- Art. 24 - Competenze della Giunta
- Art. 25 - Decadenza e Revoca del Presidente e della Giunta
- Art. 26 - Cessazione dei singoli assessori

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 27 - Principi della partecipazione
- Art. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 29 - Principi
- Art. 30 - Organizzazione degli uffici dei servizi
- Art. 31 - Collaborazione fra Enti
- Art. 32 - Segretario e Direttore dell'Unione

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 33 - Ordinamento
- Art. 34 - Attività finanziaria
- Art. 35 - Bilancio
- Art. 36 - Rendiconto
- Art. 37 - Controllo interno

- Art. 38 - Revisione economico-finanziaria
- Art. 39 - Controllo di gestione
- Art. 40 - Tesoreria
- Art. 41 - Entrata in vigore
- Art. 42 - Norme transitorie e finali

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

1. L'Unione di Comuni Lombardia composta dai Comuni di Lungavilla, e Verretto denominata «Agorà Unione di Comuni», in seguito chiamata «Unione», già costituita volontariamente ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267/2000, si adegua alle disposizioni di cui all'art. 18 della l.r. 27 giugno 2008, n. 19 e nel rispetto dei principi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'Unione fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Pavia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 3.

3. Il presente Statuto è approvato, dai Consigli comunali dei Comuni che la compongono, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali.

4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni che la costituiscono.

5. Possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto e che trasferiscano i medesimi servizi esercitati dall'Unione ai sensi dell'art. 18 l.r. 19/2008 e dell'art. 3 del r.r. 2/2009.

6. Le norme del presente statuto sono configurate in modo da potersi applicare all'Unione eventualmente estesa ad altri comuni oltre a quelli che la costituiscono.

Art. 2 Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 18 l.r. 19/2008, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, dai Consigli comunali e con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.

3. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3 Funzioni

1. L'Unione esercita in gestione associata almeno tre dei seguenti servizi e/o funzioni, unitamente all'esercizio, da parte di tutti i Comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra quelli elencati al successivo comma 2):

- 1) Sistemi informativi;
- 2) Ufficio tecnico;
- 3) Gestione economico finanziaria;
- 4) Gestione tributi;
- 5) Urbanistica e gestione del territorio;
- 6) Organizzazione e personale;
- 7) Polizia locale;
- 8) Servizi socio assistenziali.

2. L'Unione, oltre quelli già ad essa assegnati ai sensi del precedente comma 1, può esercitare ulteriori funzioni e/o servizi tra quelli sottoelencati:

- 1) Anagrafe, stato civile e elettorale;
- 2) Difensore civico;
- 3) Servizi cimiteriali;
- 4) Assistenza scolastica;
- 5) Biblioteche;
- 6) Musei;
- 7) Impianti ed iniziative sportive;
- 8) Servizi e manifestazioni turistiche;

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2011

- 9) Viabilità;
- 10) Protezione civile;
- 11) Parchi e servizi per la tutela ambientale;
- 12) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- 13) Illuminazione pubblica;
- 14) Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP, e comunicazione;
- 15) Demanio e patrimonio;
- 16) Sportello Unico delle Attività Produttive - SUAP

3. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione adottata dai Consigli comunali con le modalità e la e la maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Art. 4 **Finalità e ruolo dell'Unione**

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti.

2. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

4. I rapporti con i Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 5 **Sede dell'Unione**

1. L'Unione ha sede nel Comune di Lungavilla, presso la sede municipale.

2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; i suoi Organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere ubicati anche in modo e luogo diverso, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.

3. Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 6 **Durata**

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, e comunque non può avere durata inferiore a dieci anni.

Art. 7 **Scioglimento dell'Unione**

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte della metà più uno dei Comuni partecipanti, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato:

2.1. il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione;

2.2. la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia non prima del primo anno solare successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;

3. Al termine della attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle amministrazioni dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività, delle passività dell'Unione e la destinazione delle risorse strumentali, i consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nelle relative poste di bilancio, in base alla normativa vigente.

Art. 8 **Recesso ed adesione di nuovi comuni**

1. Ogni Comune aderente si impegna a non recedere dall'Unione prima che sia decorso il termine di dieci anni dalla data di costituzione dell'Unione o di propria adesione alla medesima.

2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio comunale ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'Assemblea dell'Unione prende atto del recesso nella prima seduta utile.

3. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni non ne determina lo scioglimento ove ne rimangano a far parte almeno due Comuni.

4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia:

a. a qualsiasi diritto sui beni relativi patrimonio e demanio, costituiti con il conseguimento dei contributi statali e regionali;

b. alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituiti con il contributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la funzionalità e la fruibilità.

5. Il recesso di cui all'art. 18 comma 4 della l.r. 19/2009, esercitato prima del termine di cui al comma 1 produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione è stabilita nella misura:

- pagamento di una somma pari ad €. 100,00

6. Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

7. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo altresì il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.

8. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune recedente.

9. Successivamente alla costituzione, l'Assemblea può accettare l'adesione di altri comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del consiglio degli enti che intendono aderire all'Unione, assunta con voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

10. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti, dal Consiglio del Comune entrante su proposta dell'Assemblea dell'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.

11. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

Art. 9 **Procedimento per il trasferimento delle competenze**

1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 3, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte dell'Assemblea dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.

2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente, si approvano le relative convenzioni, da approvare con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:

3. il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;

4. il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti affinenti alla funzione o al servizio trasferiti;

5. condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;

6. modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;

7. gestione risorse umane e strumentali;

8. condizioni nella successione della titolarità del servizio;

9. durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni;

10. modalità di recesso;

11. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 10
Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione: l'Assemblea, la Giunta, il Presidente.

2. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo.

3. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo integrale dei rappresentanti dei Comuni.

4. La rappresentanza degli organi dell'Unione limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della «prorogatio» dei rappresentanti uscenti.

Art. 11
Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea è composta ed eletta:

3. dai Sindaci dei comuni partecipanti all'Unione che ne sono membri di diritto. Il Sindaco può delegare un assessore del proprio Comune a partecipare alle sedute dell'Assemblea

4. da 7 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, fra gli assessori e i consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione, secondo il seguente schema:

5. n. 4 da Comune di Lungavilla di cui n. 1 riservati alla minoranza

6. n. 3 da Comune di Verretto di cui n. 1 riservati alla minoranza

7. Ciascun Consiglio comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Unione, scegliendoli fra i componenti della Giunta e del Consiglio stesso; qualora nel singolo Comune non sia presente gruppo di minoranza, alla designazione provvederà il gruppo di maggioranza.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale. In caso di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, i Consiglieri comunali decadono dalla loro carica dalla data di scioglimento del Consiglio comunale.

9. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni componente dell'Assemblea dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro, che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza all'Assemblea dell'Unione, decade dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo 13 del presente Statuto.

Art. 12
Competenze dell'Assemblea

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.

2. L'Assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra unioni, tra unioni e comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

n) Convalida i propri componenti;

o) Elegge il Presidente tra i propri componenti, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

p) Nomina la Giunta dell'Unione;

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 13
Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri

1. I Consigli comunali provvedono all'elezione ed alla surrogazione dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli comunali interessati provvedono all'elezione dei componenti dell'assemblea dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

2. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte dell'Assemblea dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

3. L'Assemblea dell'Unione si intende legittimamente rinnovata con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.

4. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario/Direttore Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Sindaco del comune sede dell'Unione, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta della rinnovata Assemblea nel termine previsto.

5. L'Assemblea dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo anche di un solo Consiglio dei Comuni che costituiscono l'Unione.

6. In caso di adesione all'Unione di un nuovo comune, si procede al rinnovo integrale dell'Assemblea. A tal fine, entro 45 gg. dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, i Sindaci dei comuni aderenti convocano i rispettivi consigli, per l'elezione dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Unione. Fino alla elezione dei nuovi rappresentanti i componenti in carica continuano ad esercitare le funzioni di componente dell'Assemblea dell'Unione.

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2011

7. Le dimissioni da componente dell'Assemblea dell'Unione sono indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.

8. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo dell'Assemblea Consiglio dell'Unione, l'Assemblea unionale può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 14 **Diritti e doveri dei componenti** **dell'Assemblea**

1. I componenti dell'Assemblea agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. I componenti dell'Assemblea esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea.

3. Essi intervengono alle sedute dell'Assemblea e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal regolamento dell'Assemblea.

4. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 15 **Incompatibilità a componente dell'Assemblea** **Cause di decadenza**

1. Nella sua prima seduta di insediamento l'Assemblea procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. Il componente dell'Assemblea eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di componente dell'Assemblea, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dall'Assemblea.

3. Si applicano ai componenti dell'Assemblea dell'Unione le norme previste nel Capo II «Incidibilità, ineleggibilità, incompatibilità», del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.

4. Il componente dell'Assemblea che non intervenga a quattro sedute consecutive dell'Assemblea senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte dell'Assemblea stessa. A tal fine, deve essere formalmente notificata al componente dell'assemblea la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte dell'Assemblea della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.

5. Le modalità sono stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento dell'Assemblea.

6. Le altre cause di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

Art. 16 **Convocazione e presidenza delle sedute** **dell'Assemblea in assenza di Presidente** **e Giunta in carica**

1. La convocazione della prima seduta dell'Assemblea è disposta dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro 10 giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti. Qualora non vi provveda gli adempimenti saranno posti in essere dal sindaco dell'altro Comune.

2. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Sindaco del Comune sede dell'Unione o qualora non vi provveda dal sindaco dell'altro Comune.

3. Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente dell'Unione.

4. L'assemblea è convocata, dal presidente dell'Unione, o in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente ed ove anche questi sia assente o impedito, dall'Assessore/componente dell'Assemblea più anziano di età presente in aula.

5. In occasione del rinnovo di uno solo dei due consigli comunali la prima seduta dell'assemblea è convocata, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, dal presidente uscente, o dal vicepresidente se non interessati dal rinnovo. In caso i soggetti che ha provveduto alla convocazione o in sua assenza dal presidente, dal vicepresidente o dal componente dell'assemblea più anziano di età presente in aula non interessati dal rinnovo.

Art. 17 **Gruppi**

1. I componenti dell'Assemblea aderiscono ai gruppi, con le modalità previste dal Regolamento e ne danno comunicazione al Presidente e al Segretario unitamente al nome del capogruppo.

2. Il Regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18 **Commissioni**

1. L'Assemblea può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 19 **Regolamento per il funzionamento** **dell'Assemblea**

1. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il regolamento per il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento l'Assemblea provvede con la stessa maggioranza. Allo stesso modo approva gli altri regolamenti per disciplinare la propria organizzazione e la propria attività.

2. Il Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea disciplina in particolare:

a) le modalità per la convocazione dell'Assemblea, la presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;

c) la disciplina della gestione delle risorse attribuite all'Assemblea per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi;

d) le modalità di esercizio da parte dei componenti dell'Assemblea del diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni dell'Assemblea, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;

e) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Art. 20 **Elezione del Presidente**

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dall'Assemblea nel corso della sua prima seduta, subito dopo la convalida dei propri componenti, e deve essere scelto tra i Sindaci ed assessori dei Comuni partecipanti.

2. L'elezione avviene a scrutinio palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Qualora gli esiti della votazione di cui al comma precedente diano luogo ad una situazione di parità tra più votati, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore.

4. Il Presidente eletto dura in carica 30 mesi decorrenti dalla data di nomina. Decorso tale periodo, l'Assemblea potrà ricon-

fermarlo nella carica ovvero procedere a nuova nomina, per la cui votazione si osserveranno le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

5. La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono convocate e presiedute dal Presidente uscente nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza della carica.

6. Ogni causa di cessazione della carica di amministratore locale, diversa dalla scadenza naturale del mandato, determina con la stessa decorrenza la cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione. In tale caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente sino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 21

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In particolare, il Presidente:

a) rappresenta l'Unione anche in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta;

b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;

c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;

e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del direttore generale;

f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e dell'Assemblea

g) nomina i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 22

Vice presidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età reperibile.

Art. 23

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta da 3 membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea nella sua prima seduta subito dopo la nomina del Presidente.

2. L'elezione avviene a scrutinio palese con voto limitato ad una sola preferenza su proposta del Presidente.

3. Possono essere eletti membri della Giunta soltanto i Sindaci, gli Assessori dei Comuni aderenti, anche qualora non facciano parte dell'Assemblea dell'Unione.

4. Il Presidente può delegare, per specifiche materie e/o argomenti, altri Sindaci e/o assessori dei comuni aderenti all'Unione che avranno facoltà di prendere parte alle riunioni di Giunta per relazionare sull'attività svolta in ordine alle materie loro delegate. Questi ultimi, tuttavia, non potranno prendere parte alle votazioni e non avranno diritto a percepire alcun compenso per l'attività svolta.

5. I Componenti della Giunta, nominati, ai sensi del precedente comma 1, esternamente ai membri dell'Assemblea:

- intervengono alle adunanze dell'Assemblea e prendono parte alla discussione;
- non hanno diritto a riceverne la relativa convocazione;
- non esprimono diritto di voto;

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado, del Presidente.

Art. 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:

a) a dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;

b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

c) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei dirigenti;

e) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dalla legge.

f) ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea.

2. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente, unitamente all'adozione dei relativi atti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 25

Decadenza e Revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dalla maggioranza degli assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta. Le dimissioni diventano efficaci dalla data di assunzione al protocollo dell'Unione. Entro dieci giorni da tale data con le modalità previste dall'art. 16 comma 4 viene convocata l'Assemblea per l'elezione del Presidente e della Giunta.

2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, che si esprimono per appello nominale.

3. La mozione è sottoscritta da almeno da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; la mozione deve recare, inoltre, l'indicazione del nuovo candidato Presidente e dei nuovi Assessori.

4. La mozione di sfiducia, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione comporta l'elezione della nuova Giunta.

6. Il Presidente può proporre motivatamente all'Assemblea la revoca o la sostituzione di un assessore.

7. Il Presidente e gli assessori durano in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 26

Cessazione dei singoli assessori

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- morte
- dimissioni
- decadenza

2. Le dimissioni da componente della Giunta sono indirizzate per iscritto al presidente, non necessitano di motivazione, ma nel caso essa venga formulata, deve essere chiara ed esplicita.

Le dimissioni vengono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano pertanto di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2011

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**Art. 27****Principi della partecipazione**

1. Ai cittadini, e ai residenti, l'Unione dei Comuni, assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.

2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.

4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

Art. 28**Diritto d'informazione e di accesso agli atti**

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa, sito internet e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa:

a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;

b. i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;

c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;

d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;

e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. A tal fine, provvede a costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**Art. 29****Principi**

1. L'Unione dispone di uffici propri e si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo II, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.

4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

5. A tal fine, l'Unione di Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

6. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Responsa-

bile avanza proposta operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 30**Organizzazione degli uffici dei servizi**

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.

2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

4. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.

5. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

6. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

7. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione - Enti Locali.

8. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o nel caso cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza.

Art. 31**Collaborazione fra Enti**

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavori e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e parziale. L'Unione ed i Comuni a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio. Fino all'adozione della pianta organica ed all'eventuale assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'unione, si ricorre alla stipulazione di tale apposita convenzione - a norma dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi.

3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.

4. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 32**Segretario e Direttore dell'Unione**

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti, all'Unione o tra i funzionari degli stessi comuni in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle compe-

tenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

3. Il Segretario viene nominato dal primo Presidente al momento del suo insediamento. Il Segretario, successivamente, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica, previa deliberazione della Giunta. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa.

4. Il Presidente, con proprio decreto, può conferire le funzioni di Direttore Generale, previa accettazione, al Segretario dell'Unione. Stante la natura fiduciaria del rapporto, il Segretario può essere sollevato dalla funzione di Direttore Generale mediante revoca motivata del provvedimento di nomina.

5. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Presidente.

6. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di struttura che allo stesso tempo rispondono delle funzioni loro assegnate.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 33 Ordinamento

1. L'Ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dall'art. 16 c. 12 l.r. 19/2008.

Art. 34 Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del decreto legislativo 10 agosto 200 n. 267.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 35 Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa; parimenti sono approvati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica.
2. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico/finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficienza dell'azione dell'Unione.
3. L'Unione si coordina necessariamente con i Comuni componenti - ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

Art. 36 Rendiconto

1. In applicazione degli art. 227 segg. d.lgs. 267/2000, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
2. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei votanti entro il termine fissato dalla legge.

3. E' allegato al rendiconto quanto previsto dalla vigente normativa inerente i Comuni.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 37 Controllo interno

1. E' facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine dalla regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Inerentemente gli atti eventualmente assunti dai responsabili dei servizi, si procederà come previsto dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e comunque dalla vigente normativa.

Art. 38 Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria dell'Unione compete ad un revisore eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'art. 234 comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dall'art. 239 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare il revisore:

- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente
 - attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione
 - collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo ed indirizzo
 - procede alla verifica di cassa con scadenza trimestrale
3. Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dal revisore dei Conti dei Comuni aderenti.

Art. 39 Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 40 Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 41 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Art. 42 Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, i singoli consigli comunali provvedono alla elezione dei rispettivi membri, entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Al fine di garantire la piena operatività dell'Unione gli organi dell'Unione già in carica, al momento dell'approvazione del presente Statuto, rimangono in carica fino alla nomina dei successori.